This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

3 2044 103 266 557

PIOLA-CASELLI

Sul Riconoscimento Giuridico
Delle Societa Commerciali
Con Sede All'estero Che
Operano in Italia

1900

228
178

HARVARD
LAW
LIBRARY

228
128

228
28
951

Dott. EDUARDO PIOLA-CASELLI
Giudice al tribunale di Roma

SUL RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI CON SEDE ALL'ESTERO CHE OPERANO IN ITALIA (ART. 230 ULT. COMMA COD. COMM.)

Estratto dal « Foro Italiano »
Anno XXV, Fasc. VII

CITTÀ DI CASTELLO
TIPOGRAFIA DELLO STABILIMENTO S. LAPI
1900

BIBLIOTECA LUCCHINI
9334
N.° d'ord. 962

DEC 20 1930

CORTE D'APPELLO DI TORINO.

Udienza 17 febbraio 1899; Pres. PINELLI P. P., Est. AVOGADRO, P. M. FORNI; Ric. Société des mines d'or de l'Evançon.

Società — Società costituita all'estero — Rappresentanza o esercizio principale della sua industria in Italia — Riconoscimento giuridico (Cod. comm., art. 230).

Affinchè una società costituita all'estero possa essere considerata come nazionale a sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 230 cod. comm. si richiede la duplice condizione che abbia nel Regno la sua sede e l'oggetto principale della sua impresa. (1)

Non si verifica la detta condizione nel caso di una società che, costituita all'estero, abbia all'estero la sua sede, e tenga in Italia, dove unicamente esercita la sua industria, una semplice rappresentanza. (2)

Quindi, verificata la legale sua costituzione secondo la legge estera, detta società può essere legalmente riconosciuta nel Regno mediante l'adempimento delle formalità richieste dal secondo

capoverso del citato art. 230 e sotto l'osservanza delle condizioni ivi indicate. (3)

(1-3) La questione risolta dalla Corte d'appello di Torino presenta un grande interesse pratico.

Accade sovente che una società di capitalisti esteri si costituisca all'estero, con sede all'estero, per esercitare una industria in Italia, ed è evidentemente di somma importanza lo stabilire con sicurezza e chiarezza se occorra o no che i suoi atti costitutivi e statuti siano conformi alle disposizioni del nostro codice di commermercio, tenuto presente che le legislazioni degli altri Stati civili sono tutte più o meno disformi dalla nostra in materia di società.

I. Per trovare la soluzione vera della questione bisogna prima di tutto, a mio avviso, liberare la mente da un preconcetto o prevenzione che pure facilmente può sorgere e che presso i tribunali avrebbe forse valore maggiore di qualsiasi argomento giuridico, il preconcetto, cioè, che queste società si costituiscano all'estero unicamente allo scopo di sfuggire alla sanzione delle disposizioni di legge che il nostro codice ha stabilito per ragioni di interesse pubblico. Invece, se diamo una scorsa agli atti costitutivi e statuti delle società estere inseriti, ai sensi dell'art. 230 cod. comm., nel Bollettino delle società per azioni che è pubblicato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, comprendiamo facilmente le ragioni che hanno indotto o costretto i fondatori a stabilire la società all'estero. Queste società sono fondate, di solito, per opera di un gruppo di capitalisti stranieri, i quali hanno accettato l'*affare* proposto da un industriale italiano o straniero residente in Italia. I fondatori, accolta l'idea, concertano le basi della futura società, ed i concerti, come sà chi, anche una sol volta, ha visto sorgere una società commerciale, danno luogo a ripetute discussioni, in mezzo alle quali il progetto dell'atto costitutivo e dello statuto soffre continue modificazioni sino al giorno in cui l'assemblea sociale viene radunata per approvare tali atti, — ed a volte, nell'adunanza dell'assemblea sino alla deliberazione definitiva. Tutto ciò accade all'estero, a Londra, o Parigi, o Berlino o Bru-

xelles, dove dimorano i capitalisti e tecnici promotori. Nessuna meraviglia, quindi, che l'atto costitutivo e lo statuto vengano stipulati all'estero, ed abbiano la forma ed il contenuto imposto o permesso dalle leggi dello Stato dove è stipulato. L'adottare in detti atti le disposizioni della legge italiana sarebbe una difficoltà gravissima ed a volte insormontabile per la costituzione della società, perchè i fondatori o dovrebbero far venire un legale italiano nella loro città per assisterli colla sua opera durante il successivo maturarsi del progetto di società, o dovrebbero addirittura venire a prendere dimora in Italia per costituire qui la società stessa.

Ragioni pratiche altrettanto gravi inducono i fondatori a stabilire all'estero la "sede sociale". Questo distacco della sede dagli stabilimenti industriali, assurdo trent'anni fa, è al dì d'oggi quasi sempre possibile senza alcun notevole danno agli interessi dell'azienda. Oggi che un viaggio da Berlino, da Parigi, da Bruxelles a Roma si fa in più breve tempo e con maggiore comodità e sicurezza che non un viaggio da Roma a molti Comuni anche dell'Italia centrale; oggi che il sistema postale internazionale ha raggiunto una meravigliosa perfezione; oggi che col telegrafo si può da qualunque regione d'Italia comunicare in breve ora colle città estere, e siamo alla vigilia del giorno in cui coll'impianto delle reti telefoniche internazionali un commerciante potrà dalla sua casa, dal suo ufficio parlare quando voglia con altro commerciante che dimori in estero Stato, — non si può negare seriamente che un'azienda industriale situata in Italia non possa essere retta e diretta da uffici amministrativi situati all'estero.

Ora gli interessi legittimi degli azionisti della società estera di cui parlo, richiedono perentoriamente che la sede sociale rimanga all'estero. Di fatti è solo in tal modo che gli azionisti possono confidare la direzione della società ed il controllo del suo andamento (amministratori, sindaci) ai loro connazionali, residenti nello stesso Stato, che essi ben conoscono ed ai quali, quindi, commettono fiduciosi la gestione dei loro denari. Inoltre è in tal modo che gli azionisti stessi possono partecipare nel governo della società coll'intervento effettivo nelle assemblee sociali e tenersi bene informati della fortuna che l'azienda commerciale va

correndo. Infine è in tal modo che la società rimane sotto l'egida delle leggi e dei tribunali dello Stato, del quale l'azionista fa parte; e ciò ha evidentemente un'enorme importanza per l'azionista stesso in previsione di eventuali irregolarità nell'amministrazione, di contrasti tra l'assemblea e gli amministratori, di liquidazione sociale, di fallimento della società.

Dunque, così l'uniformare gli atti costitutivi e statuti alla legge dello Stato dove la società viene fondata, come il mantenere la sede sociale nello Stato medesimo, anzichè essere un fatto sforzato, anormale, irregolare, che si deve supporre affetto da simulazione o per lo meno diretto allo scopo di frodare la legge italiana, è, invece, un fatto normale, naturalissimo, conseguenza necessaria della circostanza primordiale che la società è stata fondata da capitalisti esteri; e si può affermare, senza pecca di esagerazione, che il capitale estero scenderebbe molto più raramente e scarsamente in Italia a vivificare le nostre sorgenti di ricchezza industriale, se gli fosse impedito di venirvi sotto la forma di patrimonio di società costituite all'estero secondo la legge estera e con sede all'estero.

Di ciò si ha una riprova sfogliando il Bollettino delle società per azioni, nel quale troviamo scarsa traccia di società costituite in Italia, con sede in Italia, unicamente da capitalisti esteri, mentre invece troviamo numerose ed importanti società estere costituite all'estero e con sede all'estero. Fra esse ricordo la *Société du chemin de fer funiculaire du Vésuve* (sede a Parigi, capitale sociale L. 1500 000); *The sicilian Railways Company Limited* (sede a Londra, cap. soc. L. 6 500 000); *The City of Genova Waterworks Company Limited* (sede a Londra, cap. soc. L. 7 500 000); *The Lombard Road Railways Company Limited* (sede a Londra, cap. soc. L. 2 000 000); la *Société anonyme des tramways du nord de Naples* (sede a Bruxelles, cap. soc. L. 1 500 000); *The Anglo-italian Hemp Spinning Company Limited* (sede a Londra, cap. soc. L. 1 250 000); la *Compagnie napolitaine des conduites d'eau* (sede a Liegi, cap. soc. L. 2 000 000); la *Società anonima delle cave di granito "Della Casa"* (sede a Edimburgo, cap. soc. L. 1 250 000); la *Monferrato Railway Company Limited* (sede a Londra, cap. soc. L. 2 500 000); la *Société anonyme des mines de Framura et Bonassola* (sede a Marsiglia, cap. illimitato); *The Pestarena Gold*

Mining Company Limited (sede a Londra, cap. soc. L. 6 000 000); *The Province of Vicenza Steam Tramway Company Limited* (sede a Londra cap. soc. L. 2 650 000); *The Santa Fiora Mercury Mines Limited* (sede a Londra, cap. soc. L. 3 000 000), ecc. (V. Bollettino delle società per azioni edito dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, e vendibile presso la Ditta Treves, anno 1886, fasc. X, XXVI; 1887, fasc. XVIII; 1888, fasc. XXVII; 1889, fasc. XVI, 1890, fasc. XXXII; 1891, fasc. XL; 1894, fasc. XX, e L; 1896, fasc. XLV; 1897, fasc. XXIV, XXVI, XXXIII; 1897, fasc. XIX; 1898, fasc. XXXIII). Gli atti costitutivi e statuti di tutte queste società estere sono modellati secondo la legge dello Stato dove la società è fondata, e così secondo la legge francese, inglese, belga ecc. Quindi rispetto a tutte queste società potrebbe venire sollevato il dubbio sulla legalità della loro costituzione, che fu oggetto di esame nella sentenza della Corte d'appello di Torino. È dunque evidente il grave interesse pratico che questo dubbio sia chiarito e risolto in maniera sicura e positiva, così da dare a queste società, ed alle altre che si costituissero nella stessa maniera, quella sicurezza della propria condizione giuridica che è elemento indispensabile per la prosperità di un'azienda commerciale.

II. Veramente, scartato il preconcetto che queste società vengano costituite all'estero per frodare la legge italiana, sembrerebbe che non si dovesse dubitare della legale costituzione delle società stesse di fronte alla disposizione dell'art. 230 cod. comm., interpretata secondo il suo apparente significato. Di fatti l'art. 230 dispone: "Le società legalmente costituite in paese estero, le quali stabiliscono nel Regno una sede secondaria od una rappresentanza, sono soggette alle disposizioni del presente codice riguardanti il deposito e la trascrizione, l'affissione e la pubblicazione dell'atto costitutivo, dello statuto, degli atti che recano cambiamenti all'uno od all'altro, e dei bilanci; devono publicare inoltre il nome delle persone che dirigono od amministrano tali sedi, od altrimenti rappresentano dette società nello Stato. Queste persone hanno verso i terzi la responsabilità stabilita per gli amministratori delle società nazionali . . . . . „

" Le società costituite in paese estero le quali hanno nel Regno la loro *sede* e l'*oggetto principale della loro impresa*, sono considerate come società nazionali, e sono soggette, anche per la forma e validità del loro atto costitutivo, benchè stipulato in paese estero, a tutte le disposizioni del presente codice ". Pare, quindi, che la legge riconosca la legalità delle società estere, costituite secondo la legge estera, le quali stabiliscano una sede secondaria od una rappresentanza in Italia, esigendo solamente le pubblicazioni degli atti costitutivi, statuti e deliberazioni sociali prescritte per le società nazionali, e la osservanza della nostra legge anche circa la responsabilità degli amministratori. È soltanto rispetto a quelle società costituite all'estero che abbiano in Italia non soltanto l'oggetto principale dell'industria, ma altresì la *sede*, che la legge introduce una eccezione, inquantochè considera tali società come nazionali, e vuole, perciò, che siano soggette interamente, anche per la forma ed il contenuto dell'atto costitutivo, alla legge italiana. Or dunque, siccome le società di cui si tratta, non solo furono costituite all'estero, ma per ragioni dettate dalla natura dell'industria o dall'interesse degli azionisti hanno pure all'estero la loro sede, ed in Italia, invece, non hanno che gli stabilimenti industriali o tutt'al più una rappresentanza o sede secondaria, non dovrebbe correre dubbio ch'esse conservino qualità di società estere, e che, quindi, quantunque la loro costituzione sia avvenuta in conformità delle leggi estere, abbiano il diritto di ottenere il riconoscimento giuridico dalla legge e dai tribunali italiani.

E difatti questo riconoscimento giuridico fu sempre concesso dalle Camere di consiglio dei tribunali italiani dal 1884 a tutt'oggi.

Andarono contro a questa uniforme giurisprudenza soltanto il Tribunale di Torino, oltre che nel caso presente, nel caso della *Pestarena Gold Mining Company Limited*, ed il Tribunale di Casale nel caso della *Monferrato Railways Company Limited*. Ma le Corti d'appello di Torino e di Casale revocarono i decreti negativi, autorizzando dette società a pubblicare i loro statuti come società estere legalmente riconosciute in Italia; nè il P. M. presso dette Corti d'appello credette di dovere dolersi per errata interpretazione della legge

presso la Corte di cassazione. La bella sentenza della Corte d'appello di Torino circa la *Pestarena Gold Mining Company Limited* (estensore il primo presidente PINELLI) porta la data del 6 luglio 1897 e fu pubblicata dai giornali di diritto: *Giurispr.* di Torino, 1898, 268; *Annali*, 1898, 95; *Foro it.*, Rep. 1898, voce *Società*, n. 132. — Si può leggere la sentenza della Corte d'appello di Casale, che porta la data del 21 agosto 1896, nel Bollettino delle società per azioni, anno 1896, fasc. XLV, pag. 72. D'altro canto, durante la vita, per talune quasi trilustre, di queste numerose società estere, non fu mai sollevata questione circa la legalità della loro costituzione, a quanto mi risulta dalla diligente rivista dei principali giornali giuridici e dell'ottimo Repertorio del *Foro italiano* dal 1884 ad oggi. La dottrina, poi, si limita a parafrasare il testo dell'art. 230 cod. comm., senza supporre che possa dare luogo a dubbî di sorta (VIDARI, *Corso di dir. comm.*, 4ª ediz., vol. I, n. 835 e segg.; MARGHIERI, nel *Codice di comm. commentato* edito da Drucker e Tedeschi, vol. II, n. 883 e segg.; CALAMANDREI, *Società ed associaz. comm.*, Unione tip. ed., 1885, n. 780 e seg.; — VIVANTE, nel suo *Trattato di dir. comm.*, Bocca 1893, non si occupa della materia). *(a)*

Sembrerebbe, adunque, che non si potesse seriamente dubitare della legale costituzione di queste società estere.

III. Tuttavia il consenso della giurisprudenza sulla condizione giuridica di queste società non è completo e sicuro.

Difatti presso alcune Corti, e specialmente presso la Corte di cassazione di Roma, a proposito dei diritti del Fisco verso queste società, minaccia invece di prendere piede la teoria che esse debbano essere considerate come *nazionali*. Diguisachè ci troviamo di fronte a questa strana posizione di cose, che, cioè, dette so-

(a) Il VIDARI, veramente, commentando nella *Legge* (1899, I, p. 766 e 767) questa stessa sentenza, la critica; ma siccome codesta critica si riassume nell'apprezzamento che la *Société des mines d'or de l'Evançon* avesse stabilita la sede all'estero per frodare la legge italiana, io voglio sperare che la critica stessa non rappresenti la definitiva opinione teorica del riputato scrittore circa la interpretazione dell'art. 230 cod. di commercio.

cietà, — mentre, dall'un canto, furono riconosciute quali *società estere*, ai sensi e per gli effetti della *prima parte* dell'art. 230 cod. comm., e nessun dubbio fu elevato sulla regolarità dei loro statuti, appunto perchè di *società estere;* dall'altro canto, invece, vengono dai tribunali considerate come *società nazionali*, di fronte al Fisco, ai sensi e per gli effetti dell'*ultima parte* dello stesso art. 230 cod. comm. E siccome i tribunali per considerarle come nazionali si basano su motivi precisamente opposti a quelli per i quali fu accordato a dette società il riconoscimento giuridico, — abbiamo innanzi una specie di conflitto latente di giurisprudenza e si va così addensando sul capo delle società stesse un temporale, che, se scoppiasse, sovvertirebbe quella pace giuridica che sinora le ha circondate e dimostrerebbe ancora una volta che la certezza del diritto è tuttora una vana utopia ovunque, ma più specialmente in Italia.

Le più importanti fra le decisioni fiscali sono le seguenti: Cass. Roma 31 maggio 1887 (*Foro it.*, 1887, I, 1111), che sottopose alla tassa di circolazione come società italiana la "Société pour l'éclairage par le gaz de la ville de Verone"; — Cass. Roma 22 dicembre 1897 (*id.*, 1898, I, 318) e App. Catania 29 luglio 1898 (*Circ. giur.*, 1898, 367, e *Foro it.*, Rep. 1898, voce *Ricchezza mobile*, n. 102), che sottoposero alla tassa di ricchezza mobile, come società italiana, la "Sicilian Railways Company"; — Cass. Roma 24 marzo 1898 (*Corte Supr.*, 1898, I, 93, e *Foro it.*, Rep. 1898, detta voce, n. 99), che sottopose alla stessa tassa, pure come società italiana, la "Naples Waterwork Company". A queste sentenze si può aggiungere quella della Corte d'appello di Milano 30 novembre 1883 (*Monit. trib.* Milano, 1884, 35, e *Foro it.*, Rep. 1884, voce *Società*, nn. 91 a 93), che, decidendo affermativamente la questione se una società di questo genere potesse essere assoggettata a fallimento dai tribunali italiani, considerò la società come nazionale, con osservazione, però, che il valore giurisprudenziale di detta sentenza non è molto grande, perchè dalla sua lettura si ricava che i giudicanti si persuasero che la società in questione avesse tutti gli uffici amministrativi in Italia e che, perciò, la sede all'estero non fosse che una sede apparente.

La questione, dunque, ha una certa gravità e merita

il conto di studiare più profondamente la interpretazione dell'art. 230 cod. comm. per vedere se sia vero ciò che sostiene la giurisprudenza fiscale, che, cioè, una società che abbia in Italia la sua industria, qui abbia la sede, e perciò debba considerarsi come nazionale. Trattasi di numerose e colossali imprese, alla prosperità delle quali nuocerebbe anche un dubbio sulla regolarità della loro costituzione; trattasi di stabilire con sicurezza e chiarezza sotto quali forme giuridiche il capitale straniero possa venire a vivificare le nostre sorgenti industriali.

IV. La teoria adottata dalla giurisprudenza fiscale si basa sopra un ragionamento che ha una certa apparenza di verità e che nella sua semplicità non può a meno che fare una forte impressione. Si dice: *sede sociale* equivale a *domicilio* di una società; domicilio è il centro principale degli affari ed interessi (art. 16 cod. civ.); quindi le società che hanno in Italia il principale, ed, *a fortiori*, l'unico oggetto della loro industria, qui hanno la loro *sede*, e conseguentemente debbono essere considerate come nazionali, giusta il disposto dell'art. 230 ult. comma cod. di commercio.

Tuttavia, ponendo questa teoria in raffronto colla dicitura di detto art. 230 cod. comm., sorge subito contro di essa una obbiezione molto grave. L'art. 230 dice che le società che hanno in Italia la sede e l'oggetto principale dell'industria sono considerate come nazionali. Quindi il legislatore intende per *sede* un luogo diverso da quello dove è l'oggetto principale dell'industria sociale, tantochè di quello e di questo ha fatto soggetto di due condizioni distinte, la mancanza di una delle quali impedisce che la società sia considerata come nazionale. Il legislatore ha ripetuto qui lo stesso concetto che emerge dall'art. 89 n. 1, dove pure la *sede* e gli *stabilimenti* sociali sono considerati come due cose distinte. Dunque, ammesso per ipotesi che nella esatta dizione giuridica *sede* sia il luogo dove è l'oggetto principale della industria, siccome, invece, il legislatore ha dato qui alla sede una diversa significazione, distinta da quella del luogo dove è l'oggetto dell'industria, e cioè il significato di una sede amministrativa, noi, rispettando la sua intenzione chiaramente espressa, dobbiamo ritenere per nazionali soltanto quelle socie-

tà che hanno in Italia non solamente l'oggetto dell'industria, ma eziandio i loro uffici amministrativi, questa essendo la sede di cui parla la legge. Se interpretassimo, invece, questa disposizione di legge secondo la teoria di cui sopra, verremmo a confondere in una sola le due condizioni che la legge chiaramente pone per base della nazionalizzazione di una società estera, con palese violazione della lettera e dello spirito della legge stessa.

V. Ma, ad ogni modo, è proprio vero che *sede sociale* equivalga a *domicilio* della società? Quest'affermazione è contenuta in quasi tutti i trattati italiani e francesi di diritto commerciale (Vedi p. es. Massé, *Droit comm.*, vol. II, n. 1005; Goujet et Merger, *Dict. de droit comm.*, voce *Societé*, n. 161 e 162; Rousseau, *Des sociétés commerciales*, Paris 1878, pag. 94; Borsari, *Cod. di comm.*, vol. I, n. 397 e seg; Vidari, *Corso di dir. comm.*, IV^a^ ediz., n. 763 e seg.; Marghieri, nel *Codice di commentato* edito da Drucker e Tedeschi, n. 91 a 96. V. anche Giorgi, *Dottrina delle persone giuridiche*, vol. VI, Firenze, Cammelli 1897, n. 180).

Nonostante questa concordia della dottrina, io non stimerei azzardata la teoria contraria, che, cioè, *sede sociale* non sia il *domicilio*, nel senso giuridico, ma semplicemente la *residenza* della società, non sia, cioè, il luogo dove è il *centro principale degli interessi sociali* (art. 16, 1° comma cod. civ.), ma il luogo di *dimora abituale della società* (art. 16, 2° comma, cod. civ.). Difatti, anzitutto, sede equivale etimologicamente a residenza. In secondo luogo, se, astrattamente parlando, si può fare a meno del concetto di *domicilio*, che è concetto di puro diritto, non si può fare a meno del concetto di *residenza*, che è concetto di puro fatto. In altre parole, vi deve essere, di necessità, un luogo dove l'ente sociale vive, *dimora abitualmente*, e dove, quindi, i terzi si possono scontrare con lui per stringere rapporti giuridici. Ora questo luogo di residenza dell'ente sociale non può essere che nella *sede*, perchè se non è nella sede non si sa dove sia altrimenti, nè gli statuti delle società indicano altro luogo dove l'ente sociale dimora e vive. Si potrebbe, quindi, concludere che sede equivale a residenza e che la dottrina dominante equiparandola, invece, a domicilio, si lasciò traviare dal

significato etimologico e linguistico della parola *domicilio*, ben diverso dal significato giuridico, e secondo il quale domicilio è la *domus*, la casa, l'abitazione.

Ma io non seguo questa opinione. Io credo piuttosto che un riferimento esatto della sede ai concetti di residenza, dimora e domicilio, non sia possibile. Occorre considerare la differenza fisiologica che intercede tra la persona fisica e la società commerciale. Può, l'individuo, dedicarsi più o meno completamente all'amministrazione del suo patrimonio, ma la sua vita di relazione, dal punto di vista giuridico, non si esaurisce in codesta amministrazione, perchè, indipendentemente da essa, egli è soggetto od oggetto di una serie di altri rapporti giuridici. Noi possiamo, quindi, concepire il luogo dove l'individuo si trova o abitualmente dimora come un luogo diverso da quello dove è il centro principale dei suoi affari ed interessi, appunto perchè l'individuo può vivere, quale soggetto di diritto, fuori del suo domicilio legale. Non è così di una società commerciale: essa si identifica nella gestione del suo patrimonio, perchè, difatti, non rappresenta, in sostanza, se non una gestione patrimoniale collettiva; quindi essa non vive se non dove è amministrata e non è amministrata se non dove vive. Ne segue che rispetto ad essa i tre concetti di dimora, residenza e domicilio si fondono in uno solo: la società si trova dove risiede e risiede dove è il centro della gestione commerciale: sede sociale non è domicilio, residenza o dimora, perchè è, in pari tempo, dimora, residenza e domicilio; sede sociale è semplicemente il centro della vita sociale, della gestione commerciale collettiva.

Questo concetto della sede sociale spiega ed illustra il principio che nella nostra legislazione, a differenza della legislazione francese, è fondamentale per la costruzione giuridica di questo istituto e che la giurisprudenza fiscale ha dimenticato completamente, il principio, cioè, della certezza, fissità e pubblicità della sede. Mentre nella vita dell'individuo, residenza e domicilio non sono certi, nè pubblici, nè fissi, la legge ha voluto, in considerazione di quella ragion pubblica che governa gli enti collettivi, che la sede di una società fosse sicura, fosse nota a tutti, nè potesse da oggi al domani ed occultamente venire trasportata da un

luogo ad un altro. Così l'attuale codice di commercio, modificando in parte su questo punto anche il codice precedente, impone che la sede sociale sia stabilita nello statuto delle società e non possa essere altrove portata se non con una deliberazione dell'assemblea sociale, che sia presa con quella speciale maggioranza, colla quale si deliberano i più gravi atti riflettenti la vita della società, e che venga resa pubblica con quelle stesse regole e formalità colle quali sono resi pubblici gli statuti fondamentali della società stessa (art. 88 n. 2, 89 n. 1, 96 cod. comm.; — cfr. art. 108, 159, 168 cod. comm. del 1865). Ora gli è evidente che codesta *solennità* della sede sociale non s'attaglia al concetto che la sede sia ovunque la società ha i maggiori affari, il principale stabilimento industriale, i più forti interessi, indipendentemente dal luogo dove essa risiede; perchè se è possibile in uno statuto determinare dove la società fisserà la residenza, non è invece possibile determinarvi dove essa avrà i maggiori interessi, dove farà i maggiori affari, dove sarà lo stabilimento più prosperoso degli altri, circostanze tutte dipendenti dalle vicende del commercio, dallo sviluppo dell'azienda, non stabili, non sicure, non atte, in una parola, ad essere solennemente dichiarate e mantenute.

Ora, venendo ad applicare questi concetti al caso pratico di una società che abbia in un luogo i suoi uffici amministrativi ed in un altro i suoi stabilimenti industriali, non mi pare che sia più possibile di negare che la *sede* si trovi in quegli uffici e non già in questi stabilimenti. Se è negli uffici che esiste tutta l'amministrazione della società, col suo direttore, gli impiegati stabili, la corrispondenza, l'archivio sociale, ecc.; se è da codesti uffici che parte l'impulso animatore dell'azione sociale; se è colà che si maturano le più importanti decisioni relative alla vita dell'azienda; se è là che viene raccolto e distribuito tra i soci il denaro guadagnato, là che le operazioni commerciali ed i resultati finanziarî trovano la loro registrazione nei libri di contabilità e nei bilanci, là che si esercita il controllo dei sindaci, là che si radunano le assemblee, fulcro dell'esistenza della società, là, infine, che la società fa debiti e li paga, niun dubbio che il centro della vita e della gestione sociale è in quegli uffici amministrativi, anzichè negli stabilimenti industriali.

Nè si opponga che la società esistendo per il suo fine, essa vive negli stabilimenti industriali dove questo fine si esplica. Una tale obbiezione, anzitutto, ha base in una concezione incompleta del fine sociale. Una società commerciale non esiste allo scopo di mettere in commercio maglie di lana o zucchero di barbabietola, alla stregua di una società di beneficenza che esiste allo scopo di creare soccorsi per i poveri: una società commerciale esiste allo scopo di fare buoni affari e di dividere perdite e proventi fra i soci, ed è, quindi, là dove questi affari si geriscono nell'interesse dei soci, che il fine della società ha la sua esplicazione.

Ma anche battendo la falsa strada di questo concetto volgare e limitato, la conclusione alla quale si arriva è sempre la stessa: come nel regno animale il centro vitale non risiede nelle membra, benchè sia per mezzo di esse che si compiono le funzioni necessarie alla esistenza, e che, quindi, presso di esse si trovi la maggiore apparenza materiale, esteriore della vita, ma negli organi interni ordinatori ed inibitori, così accade per quest'altro ente organico che è una società: anche per esso il centro, la sede vitale non è già dove si esplica l'azione industriale, ma dove sono gli organi che codesta azione animano e dirigono, e coi quali e per i quali, soltanto, la società ha giuridica esistenza.

Concludendo, dunque, la sede di una società non è il suo domicilio, nello stretto senso giuridico di luogo dove sono i maggiori interessi sociali, ma è il centro della vita commerciale, dove la società vive e viene gestita. La sede, perciò, non è dove si trovano gli stabilimenti industriali, ma dove risiede l'amministrazione della società, nella quale si concentra e si riassume la vita commerciale dell'ente. Quindi agli effetti dell'art. 230 cod. comm. è necessario che una società abbia il suo centro amministrativo in Italia perchè possa essere considerata come italiana.

VI. In che maniera e perchè questa dottrina è entrata nella nostra legislazione?

Nelle diverse relazioni e memorie che fanno parte dei lavori preparatori del nostro codice di commercio, si legge uniformemente che fra i due sistemi assoluti della completa libertà o del completo assoggettamento

delle società estere alla legge italiana, si prescelse il sistema intermedio della legge belga 18 maggio 1873.

Codesta legge dispone (art. 128): " Les sociétés anonymes et les autres associations commerciales, industrielles ou financières constituées et *ayant leur siège* en pays étranger pourront faire leurs opérations et ester en justice en Belgique „; (art. 129) " Toute société dont *le principal établissement* est en Belgique est soumise à la loi belge, bien que l'acte constitutif ait été passé en pays étranger „.

Anche colla legge belga e con maggior ragione di dubbio, si può fare la questione se basti che gli stabilimenti industriali siano nel Belgio perchè la società sia belga. Difatti, se è vero che la parola *établissement* dell'art. 129 pare voglia riferirsi agli stabilimenti industriali come cosa distinta dalla sede amministrativa, tuttavia dal confronto di questo articolo coll'art. 129, del quale non è che il complemento, e più ancora dai lavori preparatorî della legge (V. Namur, *Le code de commerce belge revisé*, Bruxelles 1876, vol. I, pag. 427 e seg.), risulta palesemente che la parola *établissement* fu adoperata come equivalente alla parola *siège*, e che, quindi, ci troviamo daccapo colla questione generale se la sede di una società sia negli stabilimenti industriali o nei suoi uffici amministrativi.

Il Ministro Castagnola, che pel primo propugnò la adozione del sistema della legge belga, lo interpretò nel senso che secondo tale sistema fosse nazionale ogni società costituita all'estero che avesse la sua industria principale in Italia. Difatti nella sua memoria 8 decembre 1871 diretta al Ministro di grazia e giustizia (*Atti della Comm. incaricata di studiare* ecc., Firenze, Stamp. reale, 1872, parte IV, all. *g*, pag. 218) egli così si esprime: " Il progetto belga ha adottato un sistema intermedio, che, a mio parere, evita i difetti degli altri due, mentre ne riunisce i vantaggi: io vorrei, quindi, in conformità a quel progetto, che, di regola, le società commerciali costituite all'estero potessero fare liberamente le loro operazioni e stare in giudizio nel nostro paese; che però quelle fra esse che avessero il principale stabilimento, ovvero *esercitassero la loro intrapresa precipuamente in Italia*, fossero, comunque costituite all'estero, interamente soggette alla legge italiana „.

La Commissione preliminare adottò la seguente di-

sposizione, che applicava, in sostanza, la stessa teoria, ma nella quale entrava indirettamente anche il concetto della sede in Italia:

" Le società costituite all'estero sono soggette a tutte le norme e formalità prescritte per le società nazionali ed al disposto dell'art. 94 se pongono nel Regno *la loro sede od altro stabilimento od una agenzia stabile* " (*Prog. prelim.*, art. 73, Firenze, Stamp. reale, 1873).

Al Ministro Finali, che rivide nel 1874 il progetto di codice di commercio della Commissione preliminare allo scopo di preparare un progetto di legge sulle società, codesta dicitura non piacque per le seguenti ragioni, che credo opportuno di trascrivere per intiero. Dopo avere riferito le osservazioni delle Camere di commercio intorno al detto articolo del progetto preliminare, il Finali si esprime così: " Non parmi che alcuna di queste osservazioni valga ad invalidare le ragioni con cui la Commissione del codice ha confortato la sua proposta. Ma sorge nel mio animo un dubbio assai grave quando considero che la parola *sede* della prima parte dell'articolo sovradetto è introdotta in esso senza che il processo verbale ne faccia cenno, mentre è noto che la legge belga del 18 maggio 1873, la quale contiene analoghe disposizioni, esclude assolutamente il caso di una società estera che abbia nello Stato la sua sede principale (?). Troppo facile riuscirebbe eludere le disposizioni della legge ove si permettesse alle società che hanno nel Regno l'oggetto della loro impresa *e debbono porvi la loro sede principale*, di fare all'estero il loro atto costitutivo, sottraendosi a quei maggiori obblighi che la legge nostra imponga, in confronto a quelli sanciti dalle leggi altrove vigenti. Inoltre, se è principio lodevolissimo quello di non porre ostacolo al diffondersi dello spirito d'associazione e di abbattere le barriere che una malaugurata diffidenza innalzava tra i varî Stati, non si deve però dar modo così agli stranieri, come ai nazionali, di sottrarsi all'adempimento di una legge che mira a tutelare interessi di sommo momento. L'articolo di cui si tratta ha particolare efficacia riguardo alle società anonime; queste, come associazioni di capitali, non debbono avere altra nazionalità che quella del luogo in cui esercitano il commercio e dove in conseguenza è la loro sede principale (V.

Lav. prep., Roma, Tip. Ripamonti, 1883, vol. I, parte I, p. 7 ed 8).

Anche il Finali, dunque, propugnava recisamente la teoria della nazionalizzazione di tutte le società, specie se anonime, che avessero l'oggetto dell'industria in Italia, in base al duplice concetto che " queste società come associazioni di capitale non debbono avere altra nazionalità che quella del luogo in cui esercitano il commercio „ e che " *dove le società esercitano il commercio, ivi in conseguenza è la loro sede principale* „.

Quindi il Finali proponeva la seguente disposizione:

" Le società costituite all'estero sono soggette alle disposizioni della presente legge, rispetto al deposito ed alla pubblicazione del contratto costitutivo e degli atti sociali da essa indicati, se stabiliscono nel Regno una sede secondaria od una agenzia „.

" Il presente articolo non è applicabile alle società *che hanno nel Regno la loro sede* o (notisi, " o „) *l'oggetto principale della loro impresa*, le quali sono considerate come società nazionali e sono soggette a tutte le disposizioni della presente legge, quando anche il loro atto costitutivo sia stato stipulato all'estero „ (*Lav. prep.*, loc. cit.).

Il progetto di legge Finali fu, come è noto, presentato al Senato dai Ministri Vigliani e Villa nella sessione 1874-75.

La Commissione centrale del Senato, presa in esame la soprariportata disposizione del progetto, non volle accettarla.

" La redazione proposta dal Ministro, osservò il relatore Lampertico (*Lav. prep.*, vol. I, parte I, pag. 417), intendeva a cansare il pericolo che per sottrarsi alle leggi nazionali i cittadini italiani costituiscano essi medesimi all'estero la società. Andavasi però incontro ad un altro pericolo, che gli stessi stranieri nel dubbio di non potere costituire all'estero una società avente nel Regno la sede ed il subbietto sociale con le forme del loro paese di origine, ricusino i loro capitali alle società non costituite secondo il loro paese, mentre con questi sono concorsi largamente e ai canali Cavour e agli abbellimenti di Milano, Torino, Firenze, e ad altre società molte „. Quindi " per ovviare al pericolo esposto dal Ministro, ma nello stesso tempo premunirci dal danno cui ci esporremmo altrimenti „, la Commissione

proponeva la seguente modificazione all'ultimo comma dell'articolo del progetto:

" Le società costituite interamente o con prevalenza di numero e di capitale da cittadini italiani all'estero ed aventi nel Regno la loro sede **o** (notisi, " **o** ") l'oggetto principale della loro impresa, sono considerate come società nazionali e vanno soggette perciò a tutte le disposizioni della presente legge ".

Venuto il progetto in discussione nella tornata del 1° maggio 1875, vivissima fu la battaglia tra il Ministro (Villa) da un lato, e, dall'altro lato, i membri della Commissione centrale e gli altri oratori (Pescatore, Beretta, Corsi, Miraglia, Astengo), tutti contrari alla disposizione ministeriale (V. *Lav. prep.*, vol. I, parte I, pag. 672 e seg.).

Il Ministro si difese, sostenendo che era sua mira non solo di impedire che gli italiani eludessero la legge italiana andando a stipulare il contratto di società all'estero, ma altresì di tutelare i cittadini contro società estere, con sede all'estero, di dubbia o fraudolenta organizzazione. Ma gli oppositori obiettarono a tali ragioni i gravi interessi delle industrie nazionali, bisognose di capitale straniero, ed inoltre fecero osservare che nelle convenzioni internazionali cogli altri Stati (V. p. es. l'art. 4 del trattato 9 aprile 1863 col Belgio, approvato con legge 26 maggio 1864, n. 1786) l'Italia aveva stipulato che le società stabilite validamente all'estero potessero portare le loro operazioni nel territorio italiano; ora la disposizione ministeriale violava evidentemente questi patti internazionali. Il senatore Corsi osservò pure che se fosse bastato che l'oggetto dell'impresa fosse in Italia per dare alle società la nazionalità italiana, si avrebbero società in pari tempo estere e nazionali, soggette alle leggi straniere ed alle leggi nostre, con inconvenienti gravissimi.

L'illustre Pescatore, cercando un termine conciliativo fra le opposte tendenze, propose, allora, un emendamento, nel quale, adottandosi la dicitura che poi è divenuta legge, si disponeva che " le società aventi nel Regno la loro sede **e** (notisi, " **e** ") l'oggetto principale dell'impresa sono considerate come nazionali ecc. ". Osservò il Pescatore: " Dato che si tratti veramente di una società estera contratta fra stranieri e con capitali stranieri, allora si può ammettere che il suo atto costitutivo sia,

valido, ancorchè non risponda alle leggi del Regno. A noi deve bastare che, entrate in esercizio nel Regno, siano in quanto all'esercizio soggette alla legge italiana „, e che col suo emendamento si soddisfaceva ai trattati internazionali, i quali appunto volevano che, stabilita validamente in estero territorio una società, avesse facoltà di portare le sue operazioni nel territorio italiano.

L'emendamento del Pescatore non fu per allora accettato, e la conclusione della viva e lunga discussione fu, invece, che l'articolo venne rimandato alla Commissione centrale " per concretare una proposta che tenga conto dell'emendamento proposto dalla Commissione e dell'aggiunta che per le considerazioni del Mistro possa riconoscersi necessaria „.

Poscia nella tornata 5 maggio 1875 la Commissione ripresentò l'articolo nella sua forma attuale, accettando così l'emendamento Pescatore, con aggiunto l'inciso " anche per la forma e validità del loro atto costitutivo „.

La nuova forma dell'articolo fu votata dal Senato senza alcuna osservazione, ed i Ministri Vigliani e Villa nella relazione 28 maggio 1875 alla Camera dei deputati, colla quale davano conto delle modificazioni apportate dal Senato al progetto ministeriale, riconobbero che "le modificazioni apportate dal Senato AVEVANO RISTRETTO ENTRO I SUOI PIÙ GIUSTI CONFINI la disposizione *eccezionale* per la quale a mantenere forza alla legge nazionale le società aventi nel Regno la loro sede e l'oggetto principale della loro impresa sono considerate come società nazionali „ (*Lav. prep.*, vol. I, parte I, pag. 797 e 1041).

Qui finisce la storia legislativa dell'art. 230, che, nella forma accettata dal Senato, passò, immutato, nei successivi progetti di legge, finchè entrò nel testo definitivo del codice. — Da questa storia risulta chiaramente che il sistema della nazionalizzazione delle società che hanno la loro industria in Italia, e la complementare teorica della identità della sede col luogo dove è l'oggetto dell'industria, fu respinto dal Senato. La Commissione senatoria vi contrapponeva il sistema di far dipendere la nazionalizzazione dall'origine del capitale sociale, se prevalentemente straniero o nazionale. Dal contrasto fra queste due opinioni sorse un terzo sistema proposto dal Pescatore e che fu quello di

subordinare la nazionalizzazione alle due condizioni, ritenute diverse e distinte, che cioè non solo la industria sociale fosse in Italia, ma che inoltre fosse stabilita in Italia la sede della società. Ed appunto per esprimere questo sistema, si cambiò nella congiunzione e la particella separativa o del progetto ministeriale, di maniera che l'unica condizione alternativa (*la sede o l'oggetto principale dell'impresa in Italia*) fosse sostituita da due distinte condizioni congiuntivamente richieste (*la sede e l'oggetto principale dell'impresa in Italia*). Questo sistema entrò nella legge e, rappresentando una transazione tra le opposte opinioni del Ministro e del Parlamento, deve essere letteralmente, strettamente interpretato ed applicato. I tribunali, che, confondendo le due condizioni in una sola, considerano come nazionale una società estera sol perchè ha la sua industria in Italia, ripristinano, invece, con patente violazione della volontà legislativa, il sistema già propugnato dai Ministri Finali, Vigliani e Villa, e chiaramente, recisamente respinto dal Parlamento.

VII. — Riassumo i resultati della mia indagine e concludo:

È cosa normale e naturale che le società costituite all'estero da capitalisti esteri per esercitare una industria in Italia modellino gli atti costitutivi e statuti sulla legge estera. È del pari cosa normale e naturale che mantengano la loro sede all'estero, sia per speciali motivi tecnico-industriali, sia perchè l'amministrazione sociale possa rimanere affidata ad esteri amministratori e svolgersi sotto gli occhi degli azionisti, sia per mantenere la società sotto l'impero della legge e della giurisdizione dello Stato al quale gli azionisti appartengono.

Se si interpreta a prima vista l'art. 230 cod. comm., si deve ritenere che queste società conservano la nazionalità estera anche di fronte alla legge italiana, ed appunto perchè estere possono venire riconosciute, quantunque i loro atti costitutivi e statuti non rispondano alle regole del nostro codice.

Questa interpretazione rimane confermata, quando si determini in che cosa consista la *sede sociale*, sia secondo la retta nozione giuridica, sia secondo il linguaggio adottato dal codice.

Se un dubbio potesse rimanere, esso sarebbe eliminato dalla storia legislativa di questo art. 230 cod. comm., dalla quale risulta che il legislatore rigettò la teorica che una società dovesse avere la nazionalità del luogo dove esercita la sua industria.

Il sistema della legge è giuridicamente esatto è praticamente opportuno? Si può dubitarne, e — anche a prescindere dalla questione teorica generale: quale sia la nazionalità da attribuirsi ad una società commerciale, specie se anonima — si può essere d'avviso, dal punto di vista della *tecnicità* della legge, che il legislatore avrebbe fatto meglio a seguire o l'uno o l'altro dei due sistemi assoluti: o sottomettere alla legge italiana tutte le società che in Italia abbiano l'oggetto dell'industria, ovunque abbiano la loro sede, oppure ammettere che tutte le società costituite all'estero da capitali esteri possano regolarsi secondo la legge estera, abbiano o no in Italia sede od oggetto dell'industria, e salve le condizioni di pubblicità di statuti e di responsabilità degli amministratori, come al 1° e 2° comma dell'art. 230 in esame. Il sistema adottato, come spesso avviene delle transazioni fra opposte idee e principî, è forse teoricamente incerto, praticamente difettoso per le difficoltà alle quali può dar luogo la constatazione in giudizio della effettiva, reale sede della società. Ma tale è il nostro diritto, e ad esso ci dobbiamo, dunque, attenere. Il motivo principale che spinse il legislatore ad adottarlo si fu la considerazioone delle speciali condizioni della economia nazionale, perchè in Italia il capitale, scarso, pauroso, oppresso dal giogo fiscale, è insufficiente a vivificare le nostre industrie, le quali, quindi, sono bisognose di capitale straniero. Codesto motivo, che esisteva all'epoca della formazione della legge, acquista anche maggiore importanza oggi, che le nostre industrie agricole e manifatturiere tentano di risorgere dopo un lungo periodo di crisi. Epperò la giurisprudenza che considera come nazionali queste società anonime che ci portano il capitale straniero, e pone, così, ostacolo alla loro costituzione ed al loro funzionamento in Italia, oltrechè non seguire la legge, fa opera gravemente dannosa alla economia della nazione.

IL FORO ITALIANO

RACCOLTA GENERALE

DI

GIURISPRUDENZA CIVILE, COMMERCIALE, PENALE, AMMINISTRATI

Corti di Cassazione - Corti d'appello - Tribunali civili e penali
Consiglio di Stato - Corte dei conti.

Tribunale Supremo di Guerra e Marina - Giunta parlamentare per le elezioni
Consigli dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori.

DIREZIONE

AVV. COMM. **SCIALOJA** ENRICO — AVV. PROF. CAV. **SARBATINI** GIUNI

BALDONI avv. GUSTAVO
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

REDAZIONE

PINCHERLE avv. comm. G. — MILLELIRE avv. A. — ROMANO avv. cav. V. — DE PIRRO prof.
BUSATTI avv. L.

COMMISSIONE SCIENTIFICA

VITTORIO SCIALOJA
Prof. di diritto com. nell'Univ. di Roma

C. F. GABBA
Prof. di diritto civ. nell'Univ. di Pisa

GIORGIO SEN. GIORG
Presid. della IV Sez. del Cons. di

CESARE VIVANTE
Prof. di diritto comm. nell'Università di Roma

Il giornale è diviso in quattro parti con numerazione distinta:

I.... *Parte civile e commerciale* (Corti di Cassazione, Corti d'appello e Tribunali

II.. *Parte penale* (id.);

III. *Parte amministrativa* (Consiglio di Stato, Corte dei conti, Consigli dell' dine e di disciplina, Camera dei deputati);

IV. *Repertorio annuale.* Questo Repertorio contiene le massime delle sente: pubblicate nel *Foro italiano,* ed inoltre le massime di tutte le sentenze pubblicate tutti i 66 giornali giudiziarî che vedono la luce in Italia nell'anno, nonchè l'indicazic di tutti gli articoli di diritto pubblicati dagli stessi giornali, dalle riviste giuridiche dal *Foro italiano,* e di tutte le monografie ed opere pervenute alla Direzione del p riodico nel corso dell'anno.

La Direzione spedisce gratis alcuni numeri del giornale a titolo di saggio a tutti c loro che ne facciano richiesta.

La DIREZIONE e l'AMMINISTRAZIONE del Giornale, sono in ROMA - Via Rasella, 145

Prezzo di associazione Lire 24 l'anno
pagabili anticipatamente

Chi vorrà pagare a rate dovrà inviare all'Amministrazione L. 6,25 *per trim. o* L. 12,50 *per s*

L'EDIZIONE DEL GIORNALE È STEREOTIPA

VOLUMI ARRETRATI 1876 al 1898 per gli associati L. 16 ciascuno, compreso il REPERTO
per i non associati L. 25 — Soli REPERTORI L. 15 ciascuno.